Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 14 novembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 99 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972, n. **653.**

Approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » e il relativo regolamento di esecuzione;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il « Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica » annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 3. — CARUSO

Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 1.

Possono eseguirsi in economia, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, fino al limite massimo dell'importo per il quale non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, i seguenti servizi:

a) ordinari lavori di riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;

b) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e di macchine d'ufficio, qualora la competenza non sia del Provveditorato generale dello Stato;

c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie, qualora la fornitura di detti materiali non rientri nelle competenze del Provveditorato generale dello Stato;

d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

e) lavori di stampa, tipografia, litografia; riproduzioni fotografiche e fotostatiche di pubblicazioni, bollettini e circolari, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato;

f) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, e lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a ditte commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;

h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonchè al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;

l) spese di rappresentanza.

Art. 2.

Per i lavori di riparazione, manutenzione e modifiche di cui all'art. 1, il cui importo si prevede superiore alle lire 480.000, saranno richiesti ad idonee ditte i preventivi dei lavori e della spesa occorrente.

Art. 3.

I lavori e le forniture di cui al precedente art. 1 che comportino, rispettivamente, una spesa superiore a lire 480.000 ed a lire 1.000.000 dovranno essere collaudati prima che se ne disponga il pagamento.

Il collaudo sarà fatto dagli uffici tecnici e dal consegnatario del Ministero e comunque da persona diversa da quelle che hanno avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori e delle forniture.

Art. 4.

Le fatture e le note dei lavori dovranno essere esibite in duplice esemplare: l'originale da allegare al titolo di spesa e la copia da conservare in atti.

Per disporre il pagamento, le fatture e le note dei lavori dovranno essere munite del visto di regolarità del competente ufficio amministrativo, oltre che della dichiarazione di collaudo, nei casi previsti dal precedente art. 3 e corredate, ove occorra, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 5.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle Tesorerie ovvero — qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano — mediante aperture di credito a favore del consegnatario-cassiere, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972, n. 654.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Istituto di clinica delle malattie infettive.

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Malattie dell'apparato digerente;
Ematologia;
Traumatologia della strada;
Fisiopatologia cardiocircolatoria;
Medicina sociale;
Neuropsichiatria infantile;
Fisiologia della nutrizione;
Biologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1972.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alla colata lavica che nei mesi di maggio e giugno 1971 ha colpito il territorio dei comuni di Sant'Alfio, Milo e Nicolosi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che la colata lavica che nei mesi di maggio e giugno del 1971 ha colpito i comuni di Sant'Alfio, Milo e Nicolosi ha rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esi-

stenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alla colata lavica che nei mesi di maggio e giugno 1971 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Catania:

Sant'Alfio, Milo, Nicolosi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1972
Registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 118

(12102)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Cartiera Martino di Piedimonte Matese, gestita dalla società cooperativa Labor.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Cartiera Martino di Piedimonte Matese (Caserta) gestita dalla società cooperativa Labor ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Cartiera Martino di Piedimonte Matese (Caserta) gestita dalla società cooperativa Labor.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12181)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta SOCARMA Cartiera - Tivoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta SOCARMA, Cartiera Tivoli (Roma) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta SOCARMA Cartiera - Tivoli (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12182)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta « Formificio Romagnolo » di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta « Formificio Romagnolo » di Forlì ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta « Formificio Romagnolo » di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12183)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società artistica vetraria di Altare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Artistica Vetraria di Altare (Savona) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Artistica Vetraria di Altare (Savona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12184)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Sicurfren S.p.a. di Terracina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Sicurfren S.p.a. di Terracina (Latina) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Sicurfren S.p.a. di Terracina (Latina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12186)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ricciolino Giovanni & figli di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Ricciolino Giovanni & Figli di Napoli ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ricciolino Giovanni & Figli di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12185)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Elevazione dell'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi che la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416 e la legge 8 febbraio 1971, n. 78;

Visti i propri decreti 24 settembre 1945, 21 marzo 1949, 23 novembre 1954, 27 maggio 1960 e 16 febbraio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

Decreta:

E' elevato a L. 60 miliardi l'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno che la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12103)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.

Autorizzazione alla Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Novellara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 3 giugno 1967 e 24 aprile 1971, con i quali la Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Reggio Emilia, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia e Campegine nonchè in S. Maria della Fossa frazione del comune di Novellara, tutti in provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia, con i propri decreti 3 giugno 1967 e 24 aprile 1971 di che in premessa è estesa al territorio del comune di Novellara in provincia di Reggio Emilia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12104)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.
Modifica dello statuto del Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, approvato con decreto del 28 aprile 1942 e modificato con decreti del 20 agosto 1946, 24 febbraio 1947, 1° agosto 1947, 12 febbraio 1951, 31 dicembre 1951 e 3 dicembre 1955;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia in data 6 luglio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, in conformità al seguente testo:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 1000, il massimo di L. 2.000.000. Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 1.000.000 dovrà ottenersi caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12109)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreti ministeriali del 7 dicembre 1970 e 11 dicembre 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 marzo 1972 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

1. — E' approvata la modifica dell'art. 48, lettera *s*), dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), in conformità al testo di che appresso:

« finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto ».

2. — E' approvato il seguente nuovo comma, da inserire dopo il comma terzo dell'art. 57 del suindicato statuto:

« Infine, l'ammontare complessivo dei prestiti pluriennali, turistici ed all'artigianato, di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, deve essere cumulato con quello delle operazioni ipotecarie, dei mutui chirografari e dei crediti contro ipoteca mobiliare per essere contenuto nei massimali di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo le specie delle garanzie che assistono tali prestiti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12107)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.
Modifica dello statuto del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con

decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961, 6 agosto 1966, 2 settembre 1967, 21 ottobre 1968 e 16 ottobre 1970;

Viste le deliberazioni adottate in ordine alle modificazioni dell'art. 8 del predetto statuto (concernente la costituzione e la composizione del consiglio generale del Banco di Napoli), dal consiglio di amministrazione del Banco stesso in data 29 dicembre 1971 e 28 aprile 1972, nonchè dal consiglio generale del ripetuto Banco in data 28 aprile 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni dell'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli:

aggiunta, nel primo comma, di una nuova lettera:

« *f*) dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna ».

Introduzione di un nuovo comma, tra il primo ed il secondo, del seguente tenore:

« I consiglieri generali membri di diritto del consiglio generale rappresentanti degli enti territoriali (comuni, provincie, regioni) non sono eleggibili alla carica di consigliere di amministrazione ai sensi della lettera *d*) del successivo art. 9 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12106)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968 e modificato con decreto ministeriale dell'8 novembre 1971;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 maggio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata l'aggiunta del seguente paragrafo allo art. 50 dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia:

« *m*) assumere la gestione di uffici viaggi per il servizio di vendita di biglietti di viaggio per conto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12108)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1972.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Miolisol » della ditta Istituto fitoterapico italiano, con sede in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 dicembre 1967 con il quale è stata registrata al n. 16917 la specialità medicinale denominata « Miolisol » confetti, a nome della ditta Istituto fitoterapico italiano, con sede in Pisa, via Volturno n. 58, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito sui campioni del prodotto ha avuto esito non favorevole per i seguenti motivi:

1) l'estere pirofosforico della tiamina è risultato per ogni confetto in tracce non determinabili;

2) i confetti sono stati trovati in evidente stato di decomposizione, spaccati e con fuoriuscita di sostanza nera;

3) sulle etichette dei campioni non erano indicati quali-quantitativamente gli eccipienti così come erano stati approvati da questo Ministero in sede di registrazione;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art. 27 numeri 1 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 luglio 1971;

Visti gli articoli 184 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Miolisol » flacone da 12 confetti, registrata al n. 16917 in data 27 dicembre 1967 a nome della ditta Istituto fitoterapico italiano, con sede in Pisa, via Volturno, 58.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La sig.na Francesca Alba Pongan, nata a Gosaldo (Belluno) il 4 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso l'Università di Padova il 27 giugno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12214)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.

Il 25 settembre 1972, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 maggio 1971, n. 831, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 19 ottobre 1971, è stato effettuato a Londra il deposito dello strumento di ratifica della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.

In base all'art. XI della convenzione, la medesima entrerà in vigore il giorno 24 novembre 1972.

(12215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 10 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,65	584,65	584,40	584,65	584,60	584,65	584,55	584,65	584,65	584,75
Dollaro canadese	592,50	592,50	592,75	592,50	592,50	592,30	592;50	592,50	592,50	592,70
Franco svizzero	153,77	153,77	153,80	153,77	153,75	153,78	153,72	153,77	153,77	153,68
Corona danese	84,60	84,60	84,58	84,60	84,30	84,60	84,57	84,60	84,60	84,60
Corona norvegese	88,43	88,43	88,40	88,43	88,10	88,42	88,40	88,43	88,43	88,30
Corona svedese	123,245	123,245	123,20	123,245	123 —	123,24	123,22	123,245	123,24	123,17
Fiorino olandese	181,05	181,05	181 —	181,05	181,10	181,05	180,975	181,05	181,05	182,26
Franco belga	13,2620	13,262	13,2650	13,2620	13,24	13,26	13,2620	13,2620	13,26	13,26
Franco francese	116,17	116,17	116,15	116,17	116,15	116,18	116,14	116,17	116,17	116,13
Lira sterlina	1375,30	1375,30	1374,50	1375,30	1374,50	1373,30	1375,05	1375,30	1375,30	1370,10
Marco germanico	182,29	182,29	182,25	182,29	182,25	182,28	182,20	182,29	182,29	182,38
Scellino austriaco	25,20	25,20	25,17	25,20	25,20	25,22	25,18125	25,20	25,20	25,21
Escudo portoghese	21,755	21,755	21,7450	21,755	21,70	21,75	21,73875	21,755	21,75	21,75
Peseta spagnola	9,215	9,215	9,2155	9,215	9,21	9,21	9,21165	9,215	9,21	9,21
Yen giapponese	1,9440	1,944	1,9525	1,9440	1,93	1,94	1,94375	1,9440	1,94	1,94

Media dei titoli del 10 novembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,15
» 5 % (Ricostruzione)	95,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	94,80
» 5 % (Beni esteri)	94,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,70
» 5,50 % » » 1968-83	96,325
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,60
Dollaro canadese	592,50
Franco svizzero	153,745
Corona danese	84,585
Corona norvegese	88,415
Corona svedese	123,232
Fiorino olandese	181,012
Franco belga	13,262
Franco francese	116,155
Lira sterlina	1375,175
Marco germanico	182,245
Scellino austriaco	25,191
Escudo portoghese	21,747
Peseta spagnola	9,213
Yen giapponese	1,944

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1972, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 171, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 28 aprile 1970 dal sig. Cocuroccia Antonio Maria avverso il provvedimento 18/31 ottobre 1969, n. 1124, con il quale il sindaco di Roma ha negato al ricorrente la concessione, ai sensi dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, di una licenza per il trasporto persone mediante autovettura in servizio pubblico da piazza.

(12087)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1972, registro n. 9 bilancio-Trasporti, foglio n. 178, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario della sig.ra Bonanomi Angela, depositato il 9 marzo 1970, avverso il provvedimento 13/24 ottobre 1969, n. 105031/21628/68, con il quale il comune di Milano, ripartizione Annona, ha revocato alla ricorrente i permessi provvisori relativi all'esercizio delle autovetture da piazza corrispondenti alle licenze numeri 1057, 1058, 1059 e 1060.

(12088)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1972, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 170, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione comunale interessata, il ricorso straordinario in data 7 luglio 1967 prodotto dal sig. Bellisario Luigi avverso il provvedimento 10 gennaio 1967, con il quale il sindaco di Melissano ha dichiarato il ricorrente decaduto dall'esercizio del locale servizio di noleggio, revocandogli, a tale effetto, ogni concessione per l'esercizio medesimo.

(12089)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1972, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 180, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario, prodotto in data 2 luglio 1970, con il quale il sig. Calai Alfredo ha impugnato il provvedimento 21 gennaio 1970, n. 121, del sindaco di Flavon, denegante al ricorrente il rinnovo della licenza per trasporto persone con autovettura in servizio di noleggio con conducente.

(12090)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI DEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1972-73 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali, previsti dal regolamento (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967, e dai successivi regolamenti in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, validi per la campagna di commercializzazione 1972-73; n. 120/67 e n. 132/67 del 13 giugno 1967 (integrato con regolamento (CEE) n. 1938/70 del 29 settembre 1970), n. 172/67 del 27 gennaio 1967, n. 289/69 del 17 febbraio 1969, n. 768/69 del 22 aprile 1969, n. 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 376/70 del 27 febbraio 1970 (modificato con i regolamenti n. 935/70 del 22 maggio 1970 e n. 2647/70 del 28 dicembre 1970), n. 1492/71 del 13 luglio 1971 (modificato con regolamenti n. 1363/72 del 29 giugno 1972, n. 1422/72 del 4 luglio 1972 e n. 1761/72 dell'11 agosto 1972), n. 1493/71 del 13 luglio 1971 (modificato con regolamento n. 1460/72 del 10 luglio 1972), n. 797/72 del 17 aprile 1972, n. 1406/72 e n. 1407/72 del 27 giugno 1972, n. 1454/72 del 6 luglio 1972, n. 1693/72 del 3 agosto 1972 e n. 1898/72 del 1° settembre 1972;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1972-73, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere allo affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei prodotti;

Nell'adunanza del 13 ottobre 1972,

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella campagna di commercializzazione 1972-73 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dello incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nella sede dell'azienda medesima in Roma, via Palestro, 81, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente della A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione, nonchè la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1971-72, che chiedono l'attribuzione **dell'incarico ai** sensi della presente deliberazione, sono esonerati dal presentare

l'atto costitutivo e lo statuto, nonchè, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

5. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro-presidente: NATALI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1972/73 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1972-73 i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana ed i relativi prezzi base di intervento del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

I prezzi base di intervento di cui alla suddetta tabella *A* sono riferiti a cereali della qualità tipo, definita nell'annessa tabella *B*, presi in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1972.

I prezzi stessi sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, nonchè della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *D* annessa al disciplinare medesimo, in relazione al mese di consegna del prodotto dello acquirente.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate:

per il frumento tenero, sul prezzo di intervento di base, che è di L. 6.546,875 a q.le;

per l'orzo, sul prezzo di intervento di base, che è di L. 5.981,250 per q.le;

per il frumento duro, sull'importo di L. 7.721,875 a q.le, corrispondente al prezzo indicativo valido all'inizio della campagna 1972-73, diminuito della differenza tra il prezzo indicativo ed il prezzo di intervento di base validi per il frumento tenero all'inizio della campagna medesima;

per il granoturco, sull'importo di L. 5.825 a q.le corrispondente al prezzo indicativo valido all'inizio della campagna 1972-73, diminuito della differenza fra il prezzo indicativo ed il prezzo di intervento di base validi per l'orzo all'inizio della campagna medesima.

La maggiorazione mensile è applicata nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale prodotto è consegnato all'intervento.

Per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo consegnato all'intervento nei mesi di giugno e luglio 1973, si applicano i prezzi di intervento iniziali della successiva campagna di commercializzazione 1973-74, nonchè le procedure e condizioni di presa in consegna fissate per detta campagna dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo d'intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate metriche per il frumento tenero, l'orzo ed il granoturco e di 40 tonnellate metriche per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, nè semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando:

la percentuale totale degli elementi che sono cereali di base (frumento tenero, frumento duro, orzo e granoturco) di qualità irreprensibile è di un minimo del 90%; per il frumento tenero e l'orzo del raccolto 1972 tale minimo è ridotto a 85%;

il tasso di umidità non supera per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo il 14,50% e per il granoturco non supera il 16%; per il frumento tenero e l'orzo del raccolto 1972 il tasso di umidità non deve essere superiore a 15%;

il peso specifico per ettolitro non è inferiore a kg. 73 per il frumento tenero, a kg. 76 per il frumento duro e a kg. 63 per l'orzo;

la percentuale di chicchi germogliati non supera il 2% nel frumento tenero, nel frumento duro e nell'orzo ed il 3% nel granoturco; tale limite è elevato al 3% per il frumento tenero e l'orzo del raccolto 1972;

la percentuale delle impurità relative ai chicchi non è superiore al 5% per il frumento tenero, il frumento duro ed il granoturco;

la percentuale di chicchi di altri cereali e di chicchi attaccati dai parassiti non supera il 5% per l'orzo;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 3% per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati spontaneamente (grana cotta) e lo 0,05% di segale cornuta nel frumento tenero e nel frumento duro;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 4% per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati durante le operazioni di essiccazione del frumento tenero e del frumento duro non supera lo 0,50%;

la percentuale di chicchi bianconati nel frumento duro non supera il 50%;

la percentuale del frumento tenero nel duro non supera il 7%;

la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5% per il frumento tenero e per il frumento duro e il 10% per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati per l'orzo non supera il 25%.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei cereali offerti in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio, alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 luglio 1973, data di chiusura della campagna di commercializzazione dei cereali 1972-73, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei cereali offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino, deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato ed il venditore od il suo delegato predetto.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dei cereali offerti in vendita, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti gli usuali campioni che saranno sottoposti dall'assuntore alla analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 4, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonchè quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento, valido per il centro di commercializzazione per il quale è stata accettata l'offerta. Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni e detrazioni di cui all'art. 1 del presente atto disciplinare.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 1.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'Istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità di cereali acquistate debbono essere custodite nel magazzino di ricevimento riconosciuto idoneo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto e l'esecuzione delle conseguenti operazioni di paleggiatura, aerazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: frumento tenero, frumento duro (Cappelli o assimilati, Grifoni e Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia), granoturco e orzo.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore, distintamente per qualità di cereale, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La vendita od altra destinazione dei cereali acquistati dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa, quale organismo di intervento, in conformità dei vigenti regolamenti comunitari.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinchè essa possa disporre razionalmente la destinazione dei prodotti.

La vendita è disposta di norma a prezzo non inferiore al prezzo di intervento valido per il centro in cui è immagazzinata la partita messa in vendita. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche, nonchè la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 1, calcolate ed applicate nei sensi ivi stabiliti; la maggiorazione mensile da applicare per i ritiri durante i mesi di giugno e luglio 1973 è, tranne che per il granoturco, quella valida per il precedente mese di maggio.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello d'intervento aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese stabilito per la consegna, la differenza è versata dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il finanziamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore effettuerà le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. — alla condizione di merce resa su veicolo magazzino di consegna, oppure resa piede porta magazzino, secondo le disposizioni dell'A.I.M.A. — dal giorno successivo alla data del totale finanziamento del controvalore presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, alla uscita di ciascun magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto alla prescritta condizione di resa del prodotto stesso, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Art. 9.

Per ogni consegna all'acquirente o destinatario l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e — salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e il cessionario — le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino, viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo consegnato in esecuzione del rapporto di cessione.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro venti giorni dal compimento di tale accertamento.

Nella fattura, da assoggettare al prescritto regime fiscale, deve risultare l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceolo-

giche e il controvalore effettivo di tale quantità, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base di intervento compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dallo assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 300 al quintale che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 300, l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra lo ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 15.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di cereale — con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita — i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per lo acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) numero 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno precedente, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno medesimo e distintamente per ciascun mese dello stesso e per qualità di cereale, con indicazione:

a) del valore delle quantità giacenti al 31 dicembre dell'anno precedente, riportate al 1° gennaio dell'anno civile considerato, al prezzo d'intervento valido per la qualità tipo a quest'ultima data;

b) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità successivamente entrate nel corso dell'anno considerato;

c) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno medesimo;

d) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno considerato, riportate al 1° gennaio dell'anno successivo, al prezzo d'intervento valido a quest'ultima data per la qualità tipo.

Art. 12.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dei cereali acquistati, delle spese di uscita dal magazzino dei cereali ceduti, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dei cereali in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 13.

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1972-73 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1973-74 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento, calcolato a partire dal 1° agosto 1973 sul controvalore di dette rimanenze determinato in base ai prezzi iniziali d'intervento della campagna di commercializzazione 1973-74.

Per le rimanenze di cereali invendute al 31 luglio 1973, qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1973-74 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di intervento della precedente campagna 1972-73, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1973-74 risultassero superiori a quelli iniziali di intervento della campagna 1972-73, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 10, del prezzo base iniziale di intervento della campagna 1972-73 e del prezzo base di vendita.

Nelle suddette differenze di prezzi si intendono comprese le eventuali diminuzioni, oppure gli eventuali aumenti di valore delle caratteristiche del prodotto invenduto derivanti sia dalla variazione dei prezzi d'intervento di base nelle due campagne, sia dalla variazione dei parametri di valutazione delle caratteristiche medesime.

Art. 14.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita l'A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dei cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1973.

Art. 16.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè la attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 12 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Visto, *Il Ministro-presidente*: NATALI

TABELLA A

CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE E RELATIVI PREZZI D'INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1972-73

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
	FRUMENTO TENERO	
Alessandria	Alessandria Acqui Tortona Casale Monferrato - Arquata Scrivia	6 153,125
Ancona	Ancona - Jesi Osimo Senigallia Fabriano Ostra Vetere	6 310,000
Arezzo . . .	Arezzo Cortona S. Giovanni Valdarno Bibbiena Sansepolcro	6 343,125
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno Ortezzano Montegranaro Fermo Amandola	6 301,25
Asti	Asti Nizza Monferrato	6 141,875
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino Lacedonia Calitri	6 428,750
Bari	Bari Gravina di P Gioia del Colle Minervino Murge	6 506,875
Belluno	Belluno	6.111,25
Benevento	Benevento S Bartolomeo in Galdo	6.428,75
Bergamo	Bergamo Fontanella Treviglio	6.141,875
Bologna	S Giovanni Persiceto Imola Vergato Molinella	6 247,50
Brescia	Brescia - Lonato Orzinuovi Rovato Manerbio Remedello	6 163,125
Brindisi	Brindisi	6 428,75
Cagliari	Cagliari	6 470,625
Caltanissetta	Caltanissetta	6.470,625
Campobasso	Campobasso Larino Termoli Riccia	6 338,125
Caserta . . .	Aversa Vairano S. Felice a Cancello	6.438,75
Catania	Catania	6.492,50
Catanzaro	Catanzaro S. Eufemia Lamezia Crotone	6.365,000
Chieti	Chieti Casalbordino Lanciano	6.333,125
Como	Mariano Comense	6.121,25
Cosenza	Cosenza Spezzano Albanese Rocca Imperiale Mongrassano Montalto Uffugo Amendolara	6.375,000
Cremona	Cremona Crema Scandolara	6.173,75
Cuneo	Cuneo Savigliano Mondovì Saluzzo Alba	6.131,25
Enna	Enna	6.470,625
Ferrara	Ferrara Vigarano Massafiscaglia Portomaggiore	6.228,75
Firenze	Borgo S. Lorenzo Empoli Figline Valdarno	6.343,125
Foggia	Foggia Cerignola S. Severo Manfredonia Candela Lucera Pietramontecorvino Ascoli Satriano Serracapriola - Orsara di P. Casalnuovo Poggio Imperiale S. Marco Lamis	6.470,625
Forlì	Forlì Rimini Cesena Meldola Coriano Rocca S. Casciano	6.205,625
Frosinone	Frosinone Anagni Cassino Paliano	6.418,125
Gorizia-Trieste	Romans d'Isonzo	6.111,25
Grosseto	Grosseto Cinigiano Manciano Gavorrano Orbetello Castel del Piano Civitella Paganico	6.375,625
Isernia	Venafro	6.338,125

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
L'Aquila	L'Aquila - Avezzano	6.333,125
Latina	Latina - Cisterna - Terracina - Aprilia	6.418,125
Lecce	Lecce	6.406,875
Livorno	Rosignano - Suvereto - Ardenza	6.343,125
Lucca	S. Pietro a Vico	6.343,125
Macerata	Macerata - Castelraimondo - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati	6.301,25
Mantova	Mantova - Ostiglia - Ceresara - Commessaggio	6.184,375
Matera	Matera - Montalbano Jonico - Irsina - Ferrandina - Bernalda - Nova Siri - Stigliano	6.428,75
Messina	Messina	6.492,50
Milano	Milano - Corbetta - Lodi - Casalpusterlengo - Vimercate	6.163,125
Modena	Modena - S. Felice sul Panaro - Carpi - Pavullo - Mirandola	6.232,50
Napoli	Napoli	6.546,875
Novara	Novara	6.131,25
Padova	Padova - Este - Piove di Sacco - Camposampiero	6.153,125
Palermo	Palermo - Termini Imerese	6.546,875
Parma	Parma - Fontanellato - Calestano - Bardi - Busseto	6.195,000
Pavia	Pavia - Voghera - Mortara - Corteolona	6.153,125
Perugia	Perugia - Foligno - Città di Castello - Gubbio - Todi - Castiglione del Lago	6.375,000
Pesaro-Urbino	Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Cagli - Fossombrone	6.195,000
Pescara	Pescara - Manoppello - Loreto Aprutino	6.338,125
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola d'Arda Borgonovo - Bettola	6.173,75
Pisa	Pisa - Pontedera - Guardistallo Volterra	6.343,125
Pistoia	Monsummano	6.343,125
Pordenone	Pordenone	6.111,25
Potenza	Potenza - Venosa - Senise - Melfi Avigliano - Lavello - Genzano di Lucania	6.396,875
Ravenna	Ravenna - Faenza - Conselice - Lugo	6.184,375
Reggio Calabria	Reggio Calabria	6.546,875
Reggio Emilia	Reggio Emilia - Carpineti - Novellara - Ramiseto	6.205,625
Rieti	Rieti - Poggio Mirteto	6.406,875
Roma	Roma Campagnano Cerveteri Tivoli - Civitavecchia - Pomezia	6.470,625
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Contarina - Adria	6.184,375
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Eboli	6.492,50
Sassari	Olbia	6.396,875
Siena	Siena Montepulciano - Buonconvento - Colle Val d'Elsa	6.343,125
Taranto	Mottola - Manduria	6.428,75
Teramo	Teramo - S. Omero - Montorio al Vomano - Giulianova	6.322,50
Terni	Terni Narni Scalo - Orvieto - Fabro	6.375,000

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
Torino	Torino - Pinerolo - Rivarolo Canavese - Chivasso - Carmagnola	6.136,875
Treviso	Treviso - Vazzola - Montebelluna - Castelfranco Veneto	6.121,25
Udine	Udine - S. Giorgio di Nogaro - Latisana	6.111,25
Varese	Gallarate	6.121,25
Venezia	Venezia - Mestre - Cavarzere - S. Donà di Piave - Portogruaro - Dolo	6.153,125
Vercelli	Vercelli - Santhià - Crescentino	6.131,25
Verona	Verona - Cerea - S. Bonifacio - Caprino Veronese	6.163,125
Vicenza	Vicenza - Barbarano - Thiene - Sandrigo - Lonigo	6.153,125
Viterbo	Viterbo - Valentano - Tarquinia - Civitacastellana	6.418,125

FRUMENTO DURO

I prezzi sottoindicati sono riferiti al frumento duro di varietà Cappelli ed assimilati. Detti prezzi sono diminuiti di L. 150 per q.le per il prodotto di varietà Grifoni e di L. 750 per q.le per il prodotto delle varietà Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia.

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
Agrigento	Agrigento - Licata - Cammarata - Canicattì - Ribera - S. Margherita B. - Naro - Aragona - Cianciana - Favara - Bivona	7.308,125
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Vallata - Calitri - Montecalvo - Mirabella Eclano	7.308,125
Bari	Bari - Spinazzola - Altamura - Canosa di P. - Gravina di P. - Minervino M. - Santeramo in Colle.	7.308,125
Benevento	Benevento - S. Bartolomeo in Galdo - Pescosannita - Apice - Circello - Castelfranco in Miscano	7.308,125
Brindisi	Brindisi	7.308,125
Cagliari	Cagliari - Oristano - Barumini - Sanluri - S. Giovanni Suergiu - Villacidro - Guspini - Iglesias - Pula - Giba - Senorbì - Guasila	7.308,125
Caltanissetta	Caltanissetta - Riesi - Gela - Mussomeli - Vallelunga - Mazzarino - Resuttano - Milena - Marianopoli - Serradifalco	7.308,125
Campobasso	Campobasso - Larino - S. Croce di M. - Termoli - Riccia - Montenero di Bisaccia - S. Elia a Pianisi	7.308,125
Caserta	Vairano - Piedimonte d'Alife	7.308,125
Catania	Catania - Caltagirone - Ramacca - Schettino (Fraz. Paternò) - Grammichele - Palagonia - Mirabella Imbaccari - Militello - Raddusa	7.308,125
Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Isola Capo Rizzuto - Cutro - Strongoli - Botricello - Cropani - Vibo Valentia - S. Eufemia Lamezia	7.308,125
Chieti	Chieti - Atessa - Guardiagrele - Lanciano - Casoli - Casalbordino	7.308,125
Cosenza	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Amendolara - Montalto-Rose	7.308,125
Enna	Enna - Centuripe - Nicosia - Pietraperzia - Aidone - Agira - Catenanuova - Gagliano Castelferrato - Barrafranca - Villarosa	7.308,125
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Lucera - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Pietramontecorvino - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco in Lamis	7.308,125
Frosinone	Frosinone - Cassino - Paliano	7.308,125
Genova	Genova	7.308,125

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
Grosseto	Grosseto Manciano Castel del Piano Civitella Paganico	7.308,125
Isernia	Isernia - Venafro	7.308,125
Latina	Latina	7.308,125
Lecce	Lecce - Maglie Nardò	7.308,125
Matera	Matera Bernalda Ferrandina Irsina Grassano Stigliano Montalbano J. Nova Siri Craco	7.308,125
Messina	Messina Milazzo Castel di Lucio Cesarò	7.308,125
Nuoro	Nuoro Macomer Gergei - Siniscola Magomadas Orosei Tortolì Isili Laconi	7.308,125
Palermo	Termini Imerese Corleone Castellana S. Baucina Alia Camporeale Prizzi - Cefalà Diana - Castronuovo - Alimena Bisacquino Palermo	7.308,125
Pescara	Pescara	7.308,125
Pisa	Volterra	7.308,125
Potenza	Potenza Senise Venosa Genzano di Lucania - Melfi Avigliano - Corleto Perticara Rionero in Vulture Lavello Atella Oppido Lucano Tolve Montemilone	7.308,125
Ragusa	Ragusa - Modica Chiaramonte Gulfi Giarratana Ispica Acate	7.308,125
Reggio Calabria	Reggio Calabria - Locri	7.308,125
Roma	Roma Cerveteri Campagnano Civitavecchia - Tivoli	7.308,125
Salerno	Salerno - Sala Consilina Altavilla	7.308,125
Sassari	Alghero Bornova Olbia Ozzieri Porto Torres Pozzomaggiore Sedini Ittiri Tula Sassari	7.308,125
Siena	Siena Buonconvento	7.308,125
Siracusa	Siracusa Noto Lentini - Palazzolo Acreide Rosolini Canicattini Bagni	7.308,125
Taranto	Mottola - Ginosa	7.308,125

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
Trapani	Castelvetrano Alcamo Poggioreale Salemi Mazara del Vallo Buseto Palizzolo Marsala Gibellina	7.308,125
Viterbo	Viterbo Sutri Tarquinia Acquapendente Bagnoregio Tuscania Monteromano Montalto di Castro Barbarano Romano Valentano	7.308,125
	GRANOTURCO	
Alessandria	Alessandria	5 203,125
Bergamo	Bergamo	5 203,125
Brescia	Brescia	5 203,125
Cremona	Cremona	5 203,125
Cuneo	Cuneo	5 203,125
Mantova	Mantova	5 203,125
Milano	Milano	5 203,125
Padova	Padova	5 203,125
Pordenone	Pordenone	5 203,125
Rovigo	Rovigo	5 203,125
Torino	Torino	5 203,125
Treviso	Treviso	5 203,125
Udine	Udine	5 203,125
Venezia	Venezia	5 203,125
Verona	Verona	5 203,125
Vicenza	Vicenza	5 203,125
	ORZO	
Foggia	Foggia	5 610,625
Napoli	Napoli	5 833,75

Visto, *il Ministro presidente* NATALI

TABELLA B

QUALITA' TIPO DEI CEREALI

La qualità tipo del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco alla quale sono riferiti i relativi prezzi d'intervento fissati per la campagna di commercializzazione 1972-73 è la seguente:

	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granoturco
a) Per tutti i cereali considerati: prodotto sano, leale, mercantile, di colore proprio della specie del cereale, corrispondente alla qualità media del cereale stesso raccolto in condizioni normali, esente da cattivo odore, parassiti vivi, semi nocivi (amari e tossici), tracce di muffa, carie e carbonatura.				
Per il frumento duro, oltre alle caratteristiche suddette, i chicchi debbono presentare alla frattura un aspetto vitreo, translucido e corneo.				
b) Tenore di umidità %	16	16	16	15
c) Peso specifico kg./hl	75	78	67	—
d) Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta %	5	24,5	4	8
di cui:				
Impurità relative ai chicchi (chicchi striminziti, attaccati da parassiti, con colorazione del germe o volpati e chicchi di altri cereali) %	1,5	1,5	2	4
Chicchi spezzati %	2	2	—	2
Chicchi germinati %	1	0,5	1	1
Impurità varie (semi di erbacce, chicchi avariati, pule, insetti morti e loro frammenti ecc.) %	0,5	0,5	1	1
Presenza nel frumento duro di chicchi bianconati, anche parzialmente, e di chicchi di frumento tenero (fino ad un massimo del 4 %), complessivamente %	—	20	—	—

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

TABELLA C

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI DI PREZZO PER CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1972-73

Quando il cereale presenta caratteristiche che differiscono da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni indicate in misura percentuale nei seguenti prospetti I, II e III.

Dette percentuali vanno applicate sui prezzi di riferimento per q.le di lire 6.546,875 per il frumento tenero, di L. 7.721,875 per il frumento duro, di lire 5.981,250 per l'orzo e di L. 5.825, per il granoturco.

Tutte le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente. Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenore di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due.

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITÀ

Tasso di umidità %	Frumento tenero %	Frumento duro %	Orzo %	Granoturco %
		Maggiorazioni		
12,5 o meno	2 –	3 –	1,5	0,5
12,6	2 –	2,9	1,5	0,5
12,7	2 –	2,8	1,5	0,5
12,8	2 –	2,7	1,5	0,5
12,9	2 –	2,6	1,5	0,5
13 –	2 –	2,5	1,5	0,5
13,1	2 –	2,4	1,5	0,5
13,2	2 –	2,3	1,5	0,5
13,3	2 –	2,2	1,5	0,5
13,4	2 –	2,1	1,5	0,5
13,5	2 –	2 –	1,5	0,5
13,6	1,9	1,9	1,5	0,5
13,7	1,8	1,8	1,5	0,5
13,8	1,7	1,7	1,5	0,5
13,9	1,6	1,6	1,5	0,5
14 –	1,5	1,5	1,5	0,5
14,1	1,4	1,4	1,4	0,4
14,2	1,3	1,3	1,3	0,3
14,3	1,2	1,2	1,2	0,2
14,4	1,1	1,1	1,1	0,1
14,5	1 –	1 –	1 –	—
14,6	0,9 (1)	—	0,9 (1)	—
14,7	0,8 (1)	—	0,8 (1)	—
14,8	0,7 (1)	—	0,7 (1)	—
14,9	0,6 (1)	—	0,6 (1)	—
15 –	0,5 (1)	—	0,5 (1)	—
		Detrazioni		
15,5	—	—	—	0,1
15,6	—	—	—	0,2
15,7	—	—	—	0,4
15,8	—	—	—	0,5
15,9	—	—	—	0,6
16,0	—	—	—	0,8

(1) Solo per frumento tenero e orzo del raccolto 1972.

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

Grano tenero		Grano duro		Orzo	
Kg./Hl	%	Kg./Hl	%	Kg./Hl	%
Maggiorazioni		*Maggiorazioni*			
oltre 79,—	1,10	oltre 82,—	1,10	—	—
da 78,001 a 79,—	0,90	da 81,001 a 82,—	0,90		
da 77,001 a 78,—	0,60	da 80,001 a 81,—	0,60	—	—
da 76,001 a 77,—	0,30	da 79,001 a 80,—	0,30		
da 74,— a 76,—	Base	da 77,— a 79,—	Base	63,000 ed oltre	Base
Detrazioni		*Detrazioni*			
da 73,— a 73,999	0,75	da 76,— a 76,999	0,75	—	—
—	—	—	—	—	—

III. — DETRAZIONI PER IMPURITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,—	5,—	10,— Per il raccolto 1972: 15,—	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % complessivo di tolleranza (a+b).
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5,—		
c) Chicchi germinati	2,—	2,—		—
	Per il raccolto 1972: 2,5	5,—		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 2,5 % di tolleranza.
d) Impurità varie (nulle)	0,5	5,—(1)		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre lo 0,5 % di tolleranza.
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,—	5,—(2)	10,—	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % di tolleranza complessiva (a+b).
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5,—		
c) Chicchi germinati	2,—	2,—		—
d) Impurità varie (nulle)	0,5	5,—(1)		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre lo 0,5 % di tolleranza.
e) Chicchi di grano	24,— (incluso massimo 4 % di tenero)	7,—(2)	57,—	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 7 %.
f) Chicchi bianconati		50,—		— 0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dal 24 al 40 % di bianconati. — 0,3 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione oltre il 40 %.

(1) Di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati e lo 0,05 % di segale cornuta.
(2) I chicchi di frumento tenero nel frumento duro oltre la tolleranza del 4 % vanno considerati come «altri cereali» e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Orzo				
a) Chicchi attaccati da parassiti e chicchi di altri cereali	5,—	5,—	10,—	—
b) Chicchi germinati	3,—	3,—	Per il raccolto 1972:	—
c) Impurità varie (nulle)	1,—	3,—	15,—	0,1 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione oltre l'1 % di tolleranza.
d) Chicchi scaldati	15,—	25,—		detrazione-misura fissa di L. 125 per q.le per percentuale di chicchi scaldati superiore al 15 %.
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,—	5,—		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 4 % di tolleranza.
b) Chicchi spezzati	4,—	10,—	10,—	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 4 % di tolleranza.
c) Chicchi germinati	3,—	3,—		—
d) Impurità varie (nulle)	1,—	4,—		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre l'1 % di tolleranza.

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

TABELLA *D*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1972-73

	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO DURO	ORZO	GRANOTURCO
	Lit/q.le	Lit/q.le	Lit/q.le	Lit/q.le
Agosto	—	—	—	—
Settembre	66,875	70,625	—	—
Ottobre	133,75	141,25	53,125	—
Novembre	200,625	211,875	106,25	65,—
Dicembre	267,50	282,50	159,375	65,—
Gennaio	334,375	353,125	212,50	130,—
Febbraio	401,250	423,75	265,625	195,—
Marzo	468,125	494,375	318,75	260,—
Aprile	535,—	565,—	371,875	325,—
Maggio	601,875	635,625	425,—	390,—
Giugno	—	—	—	390,—
Luglio	—	—	—	390,—

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

(12097)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Montecatini »; 6 % serie ordinaria trentennali; 6 % serie ordinaria ventennali.

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1972, con inizio alle ore 8,30, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella, 2, Roma, saranno effettuate le seguenti operazioni:

1) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie speciale « Società Edison »: 2ª emissione*:

estrazione a sorte di:

n. 1.154 titoli di L. 12.500
» 1.741 titoli di » 25.000

per il complessivo valore nominale di L. 57.950.000.

2) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Società Edison »*:

a) 5ª emissione:

estrazione a sorte di:

n. 368 titoli di L. 25.000
» 478 titoli di » 50.000
» 1.344 titoli di » 100.000
» 1.088 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 711.500.000;

b) 6ª emissione:

estrazione a sorte di:

n. 280 titoli di L. 25.000
» 366 titoli di » 50.000
» 1.012 titoli di » 100.000
» 821 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 537.000.000.

3) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Società Montecatini »*:

estrazione a sorte di:

n. 274 titoli di L. 25.000
» 553 titoli di » 50.000
» 1.710 titoli di » 100.000
» 1.674 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.042.500.000.

4) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria trentennali*:

estrazione a sorte di:

n. 323 titoli di L. 2.500
» 647 titoli di » 5.000
» 6.276 titoli di » 12.500
» 3.727 titoli di » 25.000

per il complessivo valore nominale di L. 175.667.500.

5) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria ventennali*:

estrazione a sorte di:

n. 7.160 titoli di L. 12.500
» 40.207 titoli di » 50.000
» 23.760 titoli di » 500.000
» 9.086 titoli di » 1.000.000
» 22 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 23.175.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 7 novembre 1972

(12211)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a due posti di chimico in prova.

Nel Bollettino Ufficiale del mese di ottobre 1972, dispensa n. 10, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a due posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 10 agosto 1971.

(12033)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame a primario di medicina generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971 con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Donato Luigi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Messini Mariano, direttore dell'istituto di terapia speciale medica e idrologia medica dell'Università di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dello esame di primario di medicina generale che si terrà in Roma il giorno 20 luglio 1972 in sostituzione del prof. Donato Luigi rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 300

(12037)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971 con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Giannoni Giovanni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Belli Lino, primario dell'Ospedale Maggiore Ca' Grande di Milano è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale che si terrà in Roma il giorno 28 luglio 1972 in sostituzione del prof. Giannoni Giovanni rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 301

(12038)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971 con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Selli Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Speranza Vincenzo, primario dell'istituto di anatomia chirurgica e corso operazioni dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dello esame di idoneità a primario di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 28 luglio p.v. in sostituzione del prof. Selli Mario rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 302

(12039)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971 con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Alfonso Matera ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Alfonso D'Abbiero, ispettore generale medico è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale che si terrà in Roma il giorno 28 luglio p.v. in sostituzione del prof. Alfonso Matera rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 304

(12035)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971 con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Serafini Umberto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Donato Luigi, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Pisa è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di primario di medicina generale che si terrà in Roma il giorno 20 luglio 1972 in sostituzione del prof. Serafini Umberto rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 299

(12036)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame a primario di chirurgia generale per i sanitari rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971 con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Belli Lino ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Ambrosi Francesco, primario del pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame a primario di chirurgia generale che si terrà in Roma il giorno 28 luglio 1972 in sostituzione del prof. Belli Lino rinunciatario.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 303

(12040)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per direttore, vice-direttore ed ispettore sanitario e dei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri per sovraintendenti, vice-direttori ed ispettori sanitari;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1972 modificato con decreto ministeriale 10 luglio 1972 con cui è stato approvato l'elenco dei sovraintendenti sanitari e direttori sanitari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 13 luglio 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Maggi dott. Daniele, ispettore generale medico.

Componenti:

Giovanardi prof. Augusto, n. 12, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;

Moretti prof. Innocenzo, n. 166, sovraintendente all'Ospedale Policlinico S. Orsola di Bologna;

De Gregorio prof. Marcello, n. 84, direttore dell'Ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli;

Scanagatta prof. Antonio, n. 220, direttore dell'Ospedale civile maggiore e ospedale infantile Alessandri di Varese.

Segretario:

Macciotta dott.ssa Giovanna, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a vice direttore sanitario si svolgerà a Roma il giorno 30 settembre 1972 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 295

(12034)

CORTE DEI CONTI

Rettifica delle generalità di due membri della commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1971, con il quale è stato indetto il concorso per esami a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 13 maggio 1972, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Vista la lettera del Ministero della pubblica istruzione, direzione generale per l'istruzione tecnica n. 15743 del 4 settembre 1972, di rettifica delle generalità delle due professoresse di dattilografia, designate con la nota n. 4938 del 28 febbraio 1972 per la nomina a membro della commissione sopra citata;

Decreta:

Le generalità delle professoresse Pinciroli Crescina Amina e Cannatà Agnusdei Adriana, nominate con decreto presidenziale 10 marzo 1972 membri della commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 dicembre 1971, sono rispettivamente rettificate in:

Pinciroli Crescini Amina e Cannata Agnusdei Adriana.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1972

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1972
Registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 108

(12240)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 911 in data 3 maggio 1972 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica comunale n. 2 di Sommariva Bosco;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Castiglione Angelo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Castiglione Angelo, nato il 17 marzo 1938 a Bengasi, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale n. 2 di Sommariva Bosco.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Sommariva Bosco, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 23 ottobre 1972

Il medico provinciale: DE LELLIS

(12005)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Fabriano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 986 del 26 luglio 1972 con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Fabriano;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della dott.ssa Luciana Acquafresca, segretaria, dimissionaria;

Vista la nota telegrafica n. 300.VIII.II.C.1634 del 13 c.m. con la quale il Ministero della sanità designa quale segretario il dott. Antonio Palumbo in sostituzione della suddetta;

Decreta:

Il dott. Antonio Palumbo è nominato segretario della commissione citata in premessa.

Ancona, addì 14 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(12007)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIA DI BELLUNO

Sostituzione di un componente e rettifica del nomina del presidente della commissione giudicatrice del corso a posti di veterinario condotto vacanti nella vincia di Belluno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 943 del 23 maggio 1972, co quale è stata nominata la commissione giudicatrice del corso pubblico per titoli ed esami per il conferimento c condotte vacanti al 30 novembre 1971;

Vista la nota del 13 ottobre 1972 con la quale il prof. dc Giovanni Bisbocci, direttore dell'istituto di patologia gene ed anatomia patologica veterinaria della Università di To comunica le sue dimissioni quale componente della com sione di esami per gravi motivi di salute;

Considerato che bisogna provvedere alla sua sostituzi

Richiamate le disposizioni di legge citate nel predetto creto;

Visto anche che nel citato decreto si è incorsi in un er materiale trascrivendo Pellegrini dott. Ugo anzichè di P grino dott. Ugo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Paolo Stefano Marcato, professore di r di patologia generale e anatomia patologica presso la fac di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, è nomi componente della commissione di esami del concorso premesse citato in sostituzione del prof. dott. Giovanni sbocci.

Il nome del presidente della commissione è da legg Pellegrino dott. Ugo.

La commissione inizierà i lavori non prima di un r dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gaz Ufficiale*, e siederà in Belluno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffi* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione neto, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, di quello dell cale prefettura, e agli albi dei comuni interessati.

Belluno, addì 23 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: DI RAIMONDO

(12008)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattc*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.